

FEBBRAIO
2026

Kleros magazine

Mensile di **informazione familiare e patrimoniale**





Gianni Fuolega
Amministratore delegato Kleros



Massimo Doria
Presidente Kleros



Massimo Perini
Avvocato e partner Kleros

IL FUTURO SI PIANIFICA NEL PRESENTE

Kleros srl nasce come società di consulenza nell'ambito familiare, patrimoniale, aziendale, generazionale e nella tutela della famiglia e del patrimonio.

Oggi viviamo tutti nel mondo dell'informazione e delle notizie in tempo reale in quanto, accanto alle fonti tradizionali come stampa, tv e radio, si sono affiancati i social media.

In questo gigantesco mondo di informazioni, Kleros Magazine ha l'obiettivo di inserirsi come fonte specializzata per fornire a voi tutti un mensile di aggiornamento in ambito familiare e patrimoniale.

Dalla nostra esperienza professionale abbiamo compreso l'importanza delle informazioni legate alla tematica familiare e patrimoniale al fine di comprendere l'utilità e l'importanza di attivare una corretta progettazione patrimoniale.

Pertanto affermiamo che "se sei informato comprendi, se comprendi conosci, se conosci pianifichi e se pianifichi puoi proteggere la tua famiglia ed il tuo patrimonio".

Carissime lettrici e carissimi lettori,

ben ritrovati.

Dopo la pausa con le festività, con il mese di febbraio, come ogni anno, riprendiamo puntuali con il nuovo numero del nostro Kleros Magazine.

Ricordiamolo: è un anno che, purtroppo, è iniziato con una tragedia che ci ha colpiti un po' tutti, una tragedia che fa male, una tragedia che non dimenticheremo mai. Quindi non possiamo non portare il nostro pensiero a quei giovani ragazzi, a quelli che ancora oggi stanno lottando negli ospedali, e alle loro famiglie, a tutti i loro cari: noi, come tutta l'Italia, ci stringiamo forte attorno a voi.

E' iniziato però un nuovo anno, e quindi da professionisti, faremo di tutto perchè sia un anno di crescita, un anno ricco di "valore" e di "valori", un anno in cui, come sempre, con impegno e sacrificio, si possano realizzare tanti progetti.

Per noi di Kleros quest'anno sarà un anno importante, un anno in cui porteremo avanti tante delle attività già iniziate gli anni scorsi, come la nostra "scuola", l'"Accademia del Patrimonialista", alla quale dedichiamo tempo, energie, impegno, ma dalla quale abbiamo un ritorno in termini di interesse e partecipazione che ci riempie veramente di soddisfazione ed un pizzico di orgoglio.

Continueremo come sempre con i nostri servizi di progettazione patrimoniale, sempre più specialistici, e sempre con più collaborazioni nel territorio.

Quest'anno sarà poi il momento delle novità, soprattutto in termini di tecnologia: sta per uscire la nostra nuova piattaforma tecnologica Myarp@, a cui la nostra divisione interna di sviluppo tecnologico ha lavorato da anni. Una piattaforma per i professionisti della consulenza patrimoniale, completamente rinnovata, sicuramente il massimo dell'evoluzione tecnologica per questa professione, arricchita dalla nostra intelligenza artificiale K-AI.

Vi auguriamo quindi un bellissimo anno a tutti, e come sempre vi lasciamo alle nostre "storie patrimoniali" con la lettura del nostro magazine.



FEBBRAIO 2026

NUMERO UNO

Indice

6 **LIBERALITÀ** **BABBO NATALE IN VACANZA E IL FONDO PATRIMONIALE COME** **ATTO REVOCABILE**

a cura del Kleros Team

12 **SUCCESSIONE EREDITARIA** **FORMICA E FORMICHINA: NON È ACCETTAZIONE DI EREDITÀ** **ABITARE NELLA CASA DEL DEFUNTO FORMICONE**

a cura di Massimo Doria

19 **EVENTO CONFINDUSTRIA PIACENZA**



FEBBRAIO 2026

NUMERO UNO

Indice

- 23** **PATRIMONIO E FAMIGLIA**
LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE NELLA CONVIVENZA:
LA CORTE COSTITUZIONALE LA PARIFICA AL MATRIMONIO
a cura di Massimo Perini
- 28** **PREVIDENZA**
DIALOGO SULLA MANOVRA 2026
a cura di Alessandro Micheli
- 33** **LE NOVITÀ DEL MESE**
AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE
a cura del Kleros Team

LIBERALITÀ

Babbo Natale in vacanza e il fondo patrimoniale come atto liberale revocabile

a cura del Kleros Team

«Siiii, prontoooo, chi parla?»
«Ciao Befana, sono io, Babbo Natale»
«Heilà Babbo, ma che sorpresa! Dove sei di bello?»
«Vacanza!»
«Lo so, lo so, ma dove in vacanza?»
«Caraibi quest'anno!»
«Ah, grande, anch'io!»
«Bene, brava, io sono a Santo Domingo!»
«A Santo Domingo?»
«Sì, esatto!»
«Ma sono anch'io a Santo Domingo»
«Ma no!»
«Ma sì!»
«E in che hotel sei?»
«Hotel Elfi Santo Domingo Resort»
«No!»
«Sì!»
«Ma anche io»
«Ma non mi dire, ma vuoi vedere che sei quello là! Ma sei tu?»
«Dove?»



LIBERALITÀ

Babbo Natale in vacanza e il fondo patrimoniale come atto liberale revocabile

a cura del Kleros Team

«Sei tu per caso quello tutto rosso che sembri un'aragosta?»
«In effetti ho preso un po' di sole...»
«Ma girati, sono dietro di te!»
«Dove? Ah, ecco, ti vedo, sei tu!»
«Ma pensa te, anche qua ti trovo...»
«Vedi, è il destino, significa che dovevamo stare insieme»
«Eh, già, ma niente lavoro, perché se cominci come al solito a parlare di lavoro ti saluto subito»
«Ma che lavoro, me la godo, sono in vacanza!»
«Attento che se continui così non dura tanto la tua vacanza: ma ti sei messo la protezione solare?»
«Sì, cioè, no, l'ho messa dopo»
«Ecco, bravo, dopo... bisogna proteggersi prima, dopo è troppo tardi!»
«Al proposito di protezione, aspetta che ti racconto questa»
«Ti ho detto niente lavoro!»
«No, non è lavoro, è così, per parlare»
«Sentiamo»
«Allora mi scrive uno»
«Uno chi?»
«Al proposito di protezione, aspetta che ti racconto questa»
«Ti ho detto niente lavoro!»



LIBERALITÀ

Babbo Natale in vacanza e il fondo patrimoniale come atto liberale revocabile

a cura del Kleros Team

«No, non è lavoro, è così, per parlare»

«Sentiamo»

«Allora mi scrive uno»

«Uno chi?»

«Uno, gli porto i regali a Natale oramai da una vita a lui e alla sua famiglia, un buon cliente, poi sai è uno che parla bene, mi gira un sacco di clienti...»

«E che ti dice?»

«Seguimi... lui non aveva figli, non era sposato, e ad un certo punto, per gratitudine, ha fatto un Fondo Patrimoniale con effetto traslativo a favore di questa coppia sposata»

«Cioè?»

«Cioè diciamo che ha fatto un Fondo Patrimoniale con trasferimento della proprietà di questo immobile a favore di questi parenti»

«Ok»

«Poi cosa succede: questi parenti combinano un po' di guai, e i creditori intendevano pignorargli i beni, anche quelli del Fondo...»

«Ma se sono nel Fondo non possono...»

«Sì, lo so, si è infatti aperto un contenzioso, ma non è questo il punto...»



LIBERALITÀ

Babbo Natale in vacanza e il fondo patrimoniale come atto liberale revocabile

a cura del Kleros Team

«E qual è?»

«Questo mio cliente mi chiama e mi racconta tutta questa storia, e mi dice di non portare più da parte sua i regali a questi parenti come ogni anno, perché ci ha litigato...»

«E quindi lui ha litigato, e ci hai rimesso tu...»

«Sì, ma cosa vuoi che sia, non è questo il problema...»

«E qual è?»

«Insomma, lui, arrabbiato per tutto il caos che questi hanno combinato in giro, vuole revocare il Fondo Patrimoniale e riprendersi i beni»

«Ma può?»

«Ed è qua il bello»

«E dimmelo allora, certo che sei lungo eh»

«No, ci arrivo Befana, ci arrivo... lui dice che lo può revocare, perché è un atto liberale, come fosse una donazione»

«Ok, ma anche se è così, la donazione la puoi revocare per motivi ben precisi»

«E c'è il motivo: per sopravvenienza di figli»

«E quindi ha figli?»

«Sì, non lo sapeva manco lui, ma è uno che gira, viaggia, è single, insomma, un giorno succede che spunta il bambino che non sapeva di avere»



LIBERALITÀ

Babbo Natale in vacanza e il fondo patrimoniale come atto liberale revocabile

a cura del Kleros Team

«Ma no!»

«Sì, sì, ma è tranquillo, è contento, se lo porta in giro dappertutto»

«E allora come è andata con i parenti?»

«E niente, puoi immaginare, loro hanno cercato di resistere, sostenendo che si trattava di “donazione obnuziale”, e che quindi per legge è irrevocabile anche nel caso di sopravvenienza di figli»

«Ah, hai capito»

«Ma invece niente, ha vinto lui»

«E perché?»

«Perché la donazione per poter essere “obnuziale” deve essere menzionata come tale nell’atto, e deve essere fatta in vista di un futuro matrimonio, mentre nel caso specifico, la liberalità tramite Fondo Patrimoniale Traslativo, è avvenuta a favore di una coppia già sposata da tempo...»

«E quindi si è ripreso la casa?»

«Certo, e mia ha detto che quando ricapito in Italia mi ospita gratis...»

«Ah vedi, alla fine è andata bene anche a te»



LIBERALITÀ

Babbo Natale in vacanza e il fondo patrimoniale come atto liberale revocabile

a cura del Kleros Team

«Oh, aspetta, vedi, parli del diavolo... è lui *“Siii, pronto, buongiorno... sì, sì, sono in vacanza, sì, ancora per un po’ poi rientro... no, non si preoccupi, nessun disturbo... come? Dove sono? Sono ai Caraibi, a Santo Domingo... come? Anche lei è a Santo Domingo? Ah, pensa te che coincidenza... come? Se sono io quello tutto rosso che sembra un’aragosta? Sì, la vedo, sono io... venga, venga qui, così le presento un’amica, è single anche lei...”*

(Vedasi cassazione civile, Ordinanza n. 1950 del 29 gennaio 2026)



SUCCESSIONE EREDITARIA

Formica e Formichina: non è accettazione di eredità abitare nella casa del defunto Formicone

a cura del Kleros Team

Formicone, grande lavoratore, dopo tutta l'estate sotto il sole cocente a cercare e raccogliere briciole per l'inverno, per il bene suo e della sua famiglia, mentre stava per godersi il meritato riposo invernale, un improvviso malore, Formicone viene a mancare.


Formicone lascia una moglie vedova, Formica, e una figlia, ancora giovane studentessa, Formichina.

Immaginiamo il dramma di una giovane moglie che rimane vedova e di una giovane formica che improvvisamente perde il padre.

Oltre al dramma "umano", però, si apre parallelamente un "dramma giudiziale".

Il povero Formicone, al momento della propria morte, lascia dei debiti. È chiaro, pendenze rispetto alle quali avrebbe sicuramente fatto fronte, ma che purtroppo, venuto a mancare, rimangono da onorare.

Bene. Passano poco più di tre mesi dall'apertura della successione di Formicone, e la povera Formica si vede recapitata una lettera raccomandata firmata dal famoso avvocato Formichiere, con la quale, senza andare troppo per il sottile, intima alla vedova



SUCCESSIONE EREDITARIA

Formica e Formichina: non è accettazione di eredità abitare nella casa del defunto Formicone

a cura del Kleros Team

ed alla figlia di far fronte a tutti i debiti del marito.

Possiamo immaginare la situazione della povera Formica, rimasta improvvisamente e prematuramente vedova. Ma la figlia, Formichina, le fa coraggio: “Mamma, noi non siamo eredi di papà, noi lo saremo solo quando eventualmente accetteremo l’eredità... ma abbiamo dieci anni dalla morte per accettare o rinunciare all’eredità...”.


Mamma e figlia, quindi, si fanno coraggio, e decidono di andare a confrontarsi con l’anziano e saggio avvocato Ragno.

«Avvocato Ragno, sono disperata: mio marito è venuto a mancare improvvisamente, e ora ho i suoi creditori che mi chiedono di pagare i suoi debiti... ho sempre fatto la casalinga, ho solo una misera pensione di reversibilità, qualche soldo da parte, e il nido, che era di proprietà di mio marito... ci porteranno via tutto e rimarremo in mezzo alla strada?»

«Stia calma signora, venderemo cara la pelle! Mi dica: la casa, cioè, voglio dire, il nido, è di proprietà di suo marito?»

«Sì, tutta sua»

«Ahia...»



SUCCESSIONE EREDITARIA

Formica e Formichina: non è accettazione di eredità abitare nella casa del defunto Formicone

a cura del Kleros Team

«Vede, lo sapevo, siamo rovinate»
«Ma no, mai abbattersi, adesso le spiego»
«Va bene, mi spieghi»
«Mi dia solo un attimo, sposto queste ragnatele, ed eccolo, ecco qua: vede qui?»
«Sì, vedo, è un codice civile»
«Esatto, qui dentro troviamo tante soluzioni»
«Speriamo, al momento vedo solo tante ragnatele»
«Allora, vedete, voi due, venuto a mancare vostro marito siete chiamate alla sua eredità»
«Ok avvocato, questo lo sappiamo ma non abbiamo accettato l'eredità»
«Ma lei è una avvocatessa?»
«No, io sono la figlia, Formichina, sono studentessa al primo anno in Giurisprudenza all'Università delle Formiche»
«Ah, bene, una futura collega dunque!»
«Spero, in futuro, però il problema qui è il presente»
«Niente paura! Siamo qua per risolvere tutto al meglio»
«Bene»



SUCCESSIONE EREDITARIA

Formica e Formichina: non è accettazione di eredità abitare nella casa del defunto Formicone

a cura del Kleros Team

«Vedete, l'avvocato Formichiere vi sta contestando una cosa molto grave»

«Lo sappiamo»

«Lui dice che voi in realtà siete eredi, anche se non avete accettato»

«E perché, se non abbiamo accettato non lo siamo»

«Perché dice che voi eravate nel possesso di beni ereditari e, quindi, dovevate fare l'inventario dei beni di cui eravate in possesso entro tre mesi dall'apertura della successione, lo prevede l'art. 485 del codice civile, e in mancanza si verifica una forma di accettazione dell'eredità per fatto concludente»

«Ma chi l'ha mai sentita sta cosa! E di che cosa saremmo state in possesso, mi scusi?»

«Semplice, del nido, la casa di Formicone, vostro padre e vostro marito defunto, dove voi avete continuato ad abitare»

«E quindi questo ci fa diventare eredi?»

«Calma e sangue freddo: chi avete davanti a voi?»

«Chi abbiamo?»

«Il grande avvocato Ragno, e quindi il Formichiere ce lo mangiamo!»



SUCCESSIONE EREDITARIA

Formica e Formichina: non è accettazione di eredità abitare nella casa del defunto Formicone

a cura del Kleros Team



«Mah, vedremo»

«Allora concentrate, ditemi, volete che vi dica prima la parte brutta o prima quella bella?»

«Ci dica prima quella brutta, di solito si fa così»

«Bene, vi porteranno sicuramente via il nido, la casa di vostro marito»

«Ok, bene, grande avvocato Ragno, credo che a questo punto il nostro incontro sia terminato: saremo in mezzo ad una strada, non abbiamo neanche la possibilità di pagarci un affitto»

«Calma, calma, non corra signora Formica, adesso le dico anche la parte bella, non vuole sentirla?»

«Sì, mi dica»


«Il grande, anzi, grandissimo avvocato Ragno è qui per voi! Voi perdetevi la casa in termini di proprietà, questo è sicuro, perché era di proprietà di vostro marito, ma avrete il diritto ad abitarci a vita!»

«Ahahahaaa ciao caro Formichiere!»

«Sì?»

«Sì, ma vi dirò di più, tenetevi forte!»

«Ci teniamo fortissimo»



SUCCESSIONE EREDITARIA

Formica e Formichina: non è accettazione di eredità abitare nella casa del defunto Formicone

a cura del Kleros Team



«Voi, oltre a rimanere ad abitare a vita sulla casa, non pagherete un euro dei debiti ereditari di tasca vostra!»

«A no?»

«No, perché voi, contrariamente a quello che dice l'avvocato Formichiere, non siete mai divenute eredi!»

«Ma se ci ha appena detto che avevamo il possesso della casa, e quindi di beni ereditari, e non avendo fatto l'inventario entro tre mesi si diventa eredi!»

«E sta qua l'inghippo! Il grande, anzi, grandissimo avvocato Ragno, vi dice che voi non avete “posseduto la casa”, ma semplicemente avete abitato in relazione al diritto di abitazione vitalizio che spetta al coniuge superstite sulla casa di residenza familiare del marito defunto, art. 540 codice civile!»


«Wow ma è sicuro?»

«Ma che domande, certo che sì, sono il numero uno!»

«Però aspetti»

«Mi dica, mi dica futura collega!»

«Questo vale per mia madre, ma io figlia, non ho il diritto di abitazione sul nido di proprietà di papà, spetta solo alla vedova



SUCCESSIONE EREDITARIA

Formica e Formichina: non è accettazione di eredità abitare nella casa del defunto Formicone

a cura del Kleros Team



quindi io sì che ero nel possesso di un bene ereditario e, quindi, avrei dovuto fare l'inventario entro 3 mesi, o sbaglio?»

«Sbaglia, fortunatamente sbaglia, vede qui?»

«No, mi perdoni avvocato Ragno, ma qua siamo sommersi da ragnatele, non vedo nulla»

«Beh, ovvio, sono un ragno, ci sono ragnatele però attenzione, la soluzione ce la dà la Cassazione, che dice che per i figli abitare nella casa del defunto insieme alla madre, non può ritenersi diritto autonomo “rilevante” in base all’art. 485 del codice civile, ma è semplice coabitazione in virtù del diritto spettante alla vedova insieme ai suoi famigliari quindi ciao!»


«Avvocato, ma allora siamo salve!»

«Eh sì, il grande, anzi grandissimo avvocato Ragno ha salvato le formiche dall’attacco del cattivo Formichiere! Ahaaaaa!»

«Grazie avvocato, lei è un grande, anzi, grandissimo e guardi, di una modestia»



(vedasi Cassazione civile, sent. n. 1551 del 23 gennaio 2026)



Il passaggio generazionale in azienda: ecco la mappa

Incontro promosso da Banca di Piacenza in collaborazione con la società Kleros

PIACENZA

Il passaggio generazionale delle aziende è un argomento delicato tanto quanto sottovalutato. Per questo, la Banca di Piacenza, in collaborazione con la società Kleros, ha promosso un incontro sul tema, nella sede di Confindustria, al fine di favorire una corretta divulgazione in particolare sugli aspetti di carattere fiscale.

«Spesso, l'imprenditore ha ben chiaro il passaggio del suo business per quanto concerne la trasmissione delle competenze gestionali – spiega Angelo Antoniazzi, amministratore delegato della Banca di Piacenza –. Ma, non sempre, ha altrettanto chiari l'iter e gli strumenti che legittimano il passaggio. Muoversi per tempo anche su questi aspetti è determinante. Solo così – dice Antoniazzi – si può avere una soluzione aderente alla volontà dell'imprenditore e al bene dell'azienda, minimizzando i costi ed evitando le criticità».

Un discorso condiviso anche da Erika Colla, vicepresidente di Confindustria Piacenza. «Siamo lieti – afferma – di aver ospitato



Da sinistra, Erika Colla, Angelo Antoniazzi, Massimo Perini davanti alla platea dell'incontro nella sede di Confindustria

un incontro formativo su una questione cruciale, che riguarda in particolare il nostro territorio, dove la stragrande maggioranza delle imprese è a conduzione familiare».

A informare nel dettaglio i presenti all'incontro è stato Massimo Perini, avvocato patrimonialista, partner di Kleros. «Pianificare il passaggio generazionale di un'azienda è come realizzare un abito su misura – spiega –. Non c'è una ricetta univoca, però, alcune linee guida possono essere sempre valide. Muoversi con anticipo è il consiglio migliore, in quanto il passaggio è sempre un processo delicato, che necessita di una buona pianificazione pre-

ventiva». Oltre a presentare casistiche e scenari attraverso esempi pratici, Perini ha cercato di restituire l'importanza del passaggio. «Le tre fasi ideali della vita patrimoniale sono – ha spiegato – l'accumulo, la protezione e infine il passaggio o successione. Ciascuna vale un 33%. Molti italiani, però, prendono ancora in considerazione la sola fase di accumulo, lasciando il restante 66% in balia degli eventi. Per trasferire nel futuro ciò che si è creato e favorire la continuità patrimoniale è indispensabile pianificare – ha concluso Perini – solo così si riesce a essere davvero padroni del proprio patrimonio».

—Leonardo Chiavarini

Il passaggio generazionale delle partecipazioni societarie: soluzioni giuridiche per l'ottimizzazione fiscale

Evento tenuto da Kleros nella persona dell'avv. Massimo Perini ed organizzato da Banca di Piacenza, gruppo Private, presso Confindustria Piacenza il 29 gennaio



ACCADEMIA DEL PATRIMONIALISTA

www.kleros.it



Dalla Formazione alla Professione

Un percorso evolutivo virtuoso profilato sulle diverse esigenze

PATRIMONIALISTA



STRUMENTI

TECNOLOGIA

COMPETENZA

OPERATIVITÀ

CONOSCENZA

FORMAZIONE



Perchè la consulenza patrimoniale?



Migliorare la propria immagine inserendo nuovi servizi consulenziali ad alto valore aggiunto



Incrementare la visibilità del mercato



Fidelizzare con nuove analisi i clienti in essere



Facilitare l'acquisizione di nuovi clienti



Visita il nostro sito www.kleros.it

Provo a raccontarvi, nel modo più semplice possibile, un aspetto che può avere particolare rilevanza patrimoniale in determinate situazioni, ma rispetto al quale, ritengo, i più non abbiano piena contezza. Anzi, mi vien da dire, molto spesso, nella pratica quotidiana, molti si trovano a divenire super esperti, il “Cristiano Ronaldo” di determinate situazioni, ma quando è troppo tardi, quando magari ci si trova “con le spalle al muro”, quando oramai ci si trova a dover gestire per forza di cose determinate situazioni.

Allora, per prima cosa, prima di proseguire una domanda: tu e la tua famiglia, che famiglia siete? Cerco di spiegarmi meglio... dal punto di vista “tecnico”, la tua famiglia a che modello appartiene? La domanda, credetemi, non è “fuori luogo”, è una domanda basilare per comprendere se avete compreso veramente la vostra patrimonialità. Potreste essere coniugati, coniugati ma separati, potreste essere divorziati, potreste essere conviventi, registrati o non registrati, potreste essere coniugati o conviventi e avere un precedente matrimonio alle spalle, e in tutto questo potreste avere figli, e questi potrebbero essere minori o maggiori di età o, ancora, potreste essere, come si dice oggi, semplicemente single, con o senza figli... la vostra “famiglia”, quindi, può essere “tante cose” e, di



conseguenza, la vostra patrimonialità potrebbe essere soggetta a tante regole diverse.

Bella come premessa no?

Vado avanti.

Dopo avervi chiesto della vostra famiglia, vi faccio un'altra domanda (tranquilli, non è un interrogatorio, poi arrivo al punto...): sapete cos'è la Corte Costituzionale?

Per tutti coloro che hanno risposto “sì” saltate, e andate pure al prossimo capoverso.

Per tutti coloro che hanno risposto “no” vi spiego: la Corte Costituzionale è l'organo supremo di garanzia costituzionale che vigila sulla conformità delle leggi rispetto alla Costituzione. Detto in parole povere (molto povere...), la Corte Costituzionale è una sorta di “giudice delle leggi”. Qualsiasi legge approvata nel nostro Ordinamento Giuridico, infatti, non può essere in contrasto con i principi dettati dalla nostra bellissima Carta Costituzionale. E' composta da 15 giudici, e oltre a quanto detto, nel suo raggio d'azione rientra la risoluzione degli eventuali conflitti tra Stato e Regioni, la verifica di ammissibilità del referendum, nonché gli eventuali “giudizi” riguardanti il Presidente della Repubblica.

Interessante vero?

Lo so, vi vedo, ve lo state chiedendo: ma cosa centra tutto questo con la pianificazione patrimoniale della famiglia?

Apparentemente poco, o nulla, ma in realtà, come vedremo, rileva, anzi, in determinate circostanze, rileva parecchio.

Allora, seguitemi, siamo a Firenze, la bella, bellissima Firenze, culla del Rinascimento, città natale del “Sommo Poeta”, Dante Alighieri, nonché città di adozione di Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Raffaello Sanzio e tanti, tanti ancora. E scusatemi, ma visto che ci siamo approfittato, non so se lo sapete, parlando di Firenze, la leggenda ricollega la famosa “bistecca alla fiorentina” ad una festa avvenuta a Firenze nel 1565 in Piazza San Lorenzo, in occasione della quale venne distribuito al popolo un bue girato allo spiedo sulla piazza. Mi fermo, perché mi rendo conto che rischio, come a scuola, di andare “fuori tema”.

Torniamo allora a Firenze, ma più in particolare nel quartiere di Nivoli, in Viale Alessandro Guidoni 61, dove si trova il Palazzo di Giustizia di Firenze e, quindi, il Tribunale. E qui un bel giorno succede che, in relazione ad una “contesa giudiziaria”, un giudice del Tribunale fiorentino



prende in mano il testo dell’articolo 2941, primo comma, n.1 del codice civile, lo legge, lo rilegge e lo rilegge ancora, ci pensa, ci ripensa, e arriva ad una conclusione: questo articolo lo si prende, e lo si rinvia dritto, dritto alla Corte Costituzionale, perché più lo leggo, più mi rendo conto che è in contrasto con la Costituzione.

E allora cerchiamo di capire, cosa “dice” questo articolo nello specifico.

L’articolo 2941 del codice civile, comma primo, n.1 recita *“La prescrizione rimane sospesa:*

1. Tra i coniugi”.

Prima di andare oltre, fermi qua: “prescrizione”, cos’è?

Il nostro codice civile prevede che, in generale, i diritti si prescrivono decorso un determinato termine, qualora il diritto stesso non sia esercitato.

Quindi, per capirci, se io vanto un diritto di credito nei tuoi confronti, cioè, traduco, ti ho prestato dei soldi ed entro un determinato termine non te li richiedo, il mio diritto si prescrive e, quindi, lo perdo. Bene (anzi, male...): a quanto corrisponde questo termine temporale?

Dipende, in quanto il nostro ordinamento giuridico prevede diversi termini di prescrizione: il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni, ma esistono termini di prescrizione anche più brevi legati a varie tipologie di diritti, come quello “breve” quinquennale, o ad esempio triennale per alcuni crediti di lavoro, ecc..

Quindi, ragionando in termini generali, se tu mi devi dei soldi perché te li ho prestati, e io non te li chiedo per oltre 10 anni, il mio diritto si prescrive. Detto questo, però, sappiamo anche che esiste la possibilità di “interrompere” il termine di prescrizione, attraverso apposito atto che denoti la mia volontà di pretendere quel credito. Dall’atto interruttivo, il termine di prescrizione riparte da zero.

Chiarito tutto ciò, ritorniamo allora al nostro bel articolo 2941, comma primo, n. 1) del codice civile, dal quale ricaviamo chiaramente che la prescrizione nei diritti di credito tra coniugi è “sospesa” per legge.

Quindi, per capirci, tornando all’esempio di prima, se io presto i soldi a voi e non ve li chiedo per 10 anni, ciao, si prescrive il mio diritto, mentre se io li presto a mia moglie (cosa concretamente difficile... mia moglie nei miei confronti non conosce la parola “prestito”,



preferisce la parola “regalo”...) il termine di prescrizione è “sospeso”.

È facilmente intuibile il perché: in un rapporto di vita coniugale, quando tutto è sereno e pacifico nel rapporto di coppia, apparirebbe poco “simpatico” o addirittura “brutto” che un coniuge dovesse notificare all’altro un atto di “prescrizione” per eventuali prestiti intervenuti tra loro. Quindi, se presto i soldi a mia moglie, glieli posso richiedere anche dopo 10 anni (non ditelo a mia moglie...).

Bene, chiarito anche questo, torniamo a Firenze ed al nostro bel giudice fiorentino.

Il nostro caro giudice dice: se il contenzioso “il tuo credito si è prescritto” e “no, il mio credito non si è prescritto perché è rimasto sospeso” non riguarda marito e moglie, ma una coppia di conviventi, vale la stessa regola?

No, non vale la stessa regola, perché l’articolo del codice civile, come detto, precisa che la sospensione della prescrizione riguarda i diritti tra coniugi, e non anche tra i conviventi.

Ecco allora che il nostro amico giudice prende l’articolo, e lo spedisce alla Corte Costituzionale, dicendogli: cara Corte, ascoltami bene, questa “legge” viola la Costituzione, in particolar modo

è in contrasto con gli articoli 2 e 3 della nostra bellissima Carta Costituzionale. Vediamoli questi bei articoli:

Articolo 2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;

Articolo 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Avete capito? Il giudice di Firenze dice, in soldoni, che la legge prevede un trattamento diverso relativamente ad uno stesso diritto, a



seconda che quel diritto riguardi persone tra loro legate da matrimonio, piuttosto che persone semplicemente conviventi, scontrandosi con i principi di fondamentali della Costituzione.

Ecco allora che si mette in moto la Corte Costituzionale che, tra le varie cose da fare, dice c’è pure sta cosa qua da Firenze... che si fa? Pensa, ripensa e ripensa ancora, i quindici giudici della Corte si pronunciano. Cosa ci dicono?

Dicono una cosa molto semplice: questa disposizione codicistica è in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto non estende la sospensione della prescrizione ai conviventi di fatto, pur trattandosi di rapporti affettivi e familiari che, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento, sono meritevoli di pari protezione.

Il ragionamento della Corte ha valorizzato molto il percorso giurisprudenziale e normativo che ha progressivamente riconosciuto dignità giuridica alla convivenza, fino all’approvazione della legge n. 76 del 2016 (la cosiddetta Legge Cirinnà), che ha attribuito alle unioni civili e alle convivenze di fatto lo status di autentiche formazioni sociali e

familiari tutelate dall'art. 2 Costituzione.

Il “giudice delle leggi”, quindi, ha affermato che l'art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., è volto a preservare il legame affettivo e l'unità del nucleo familiare, e ad evitare la necessità di compiere atti giudiziali volti a interrompere la prescrizione che possono incrinare la fiducia tra i partner, e che questa tutela non riguarda soltanto il matrimonio, ma anche i rapporti tra conviventi di fatto.

Sia quando il vincolo affettivo nasce dal matrimonio, sia quando deriva da una convivenza di fatto solida e duratura, non è ragionevole pretendere che un soggetto compia atti interruttivi della prescrizione, che per loro natura possono apparire potenzialmente conflittuali e percepiti come lesivi della fiducia reciproca, solo per evitare di perdere la tutela del proprio diritto.

La mancata previsione della sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto costituisce quindi una indebita compressione della tutela dei diritti individuali e una discriminazione rispetto ai coniugi non sorretta da una giustificazione costituzionalmente apprezzabile.

La Corte ha ulteriormente precisato che la sospensione della prescrizione si applica anche



nei casi in cui la convivenza di fatto non sia stata oggetto di formale registrazione anagrafica, e che il riferimento ai “conviventi di fatto” comprende sia le coppie formate da persone di sesso diverso sia quelle composte da persone dello stesso sesso.

Quindi carissime amiche e carissimi amici: se io vi presto dei soldi e non ve li richiedo, dopo 10 anni mi potrete dire “*Ciao, è tutto prescritto*”, ma se i soldi ve li ha prestati il vostro coniuge o, da oggi, il vostro partner convivente, ve li può richiedere anche dopo 10 anni, perché per legge “*Caro mio, cara mia, la prescrizione era sospesa*”.

Vedasi Corte Costituzionale, sent. 23 gennaio 2026, n. 7

Se qualcuno spera di poter anticipare il pensionamento nel 2026 le notizie in arrivo non sono proprio delle migliori. Ogni anno la Legge di Bilancio introduce alcune novità in materia pensionistica e se dovessimo riassumere gli interventi più significativi, possiamo affermare con certezza che tendenzialmente ritirarsi dal lavoro anticipatamente diventerà sempre più difficile. Lo sa bene il patrimonialista, che con la sua consulenza può chiarire i dubbi che le persone spesso hanno in una materia particolarmente articolata e complessa come quella sulle pensioni. Proviamo allora ad immaginare un breve dialogo con un consulente della Kleros Community specializzato in materia.


Cliente: Buongiorno, ho letto titoli contrastanti sulla nuova Legge di Bilancio sul tema della pensione. Tra chi parla di "tagli" e chi di "aumenti", non ci sto capendo nulla. Cosa cambia davvero per chi, come me, vorrebbe smettere di lavorare a breve?

Consulente: Buongiorno, cerco di farle un po' di chiarezza, così poi vedrà lei se potrà smettere di lavorare a breve. Occorre partire dal presupposto che il panorama previdenziale del 2026 è un mix di conferme e addii definitivi. Diciamo che il Governo ha scelto la strada del rigore, chiudendo alcuni rubinetti per l'uscita anticipata, ma allo stesso tempo cercando di ammorbidire l'impatto dell'aspettativa di vita.

Cliente: Andando al sodo, partendo dalle brutte notizie: ho sentito che *Quota 103* e *Opzione Donna* sono sparite. È vero?

Consulente: Purtroppo sì, ha detto bene, sono sparite. Dal 1° gennaio 2026 queste due misure non sono state rinnovate. Quindi chi non ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025 non potrà più utilizzarle. Si torna, per molti, ai binari standard della Legge Fornero. Va tenuto presente, però, che se l'interessato ha già maturato negli scorsi anni il diritto, questo si "cristallizza", e può essere richiesto anche negli anni successivi. Tuttavia, le dico che c'è però una piccola ancora di salvezza per chi è in difficoltà.

Cliente: Si riferisce all'APE Sociale?



a cura di Alessandro Micheli

Consulente: Esatto, bravo. Capiamoci, questa non è esattamente una “pensione”, ma una rendita che accompagna la persona in difficoltà (se ha i requisiti) fino ai 67 anni età della pensione di vecchiaia. Questa è *stata prorogata per tutto il 2026*. Se lei per caso rientrasse nelle categorie tutelate (disoccupati, caregiver, invalidi civili o addetti a mansioni gravose), può ancora uscire a 63 anni e 5 mesi con almeno 30 o 36 anni di contributi.

Cliente: Ok. Ma per quanto riguarda l'età pensionabile? Avevo letto che dal 2026 saremmo andati tutti in pensione più tardi per via della “speranza di vita”.

Consulente: L'attuale legge sulle pensioni, la cosiddetta “Legge Fornero”, già nel 2011 ha introdotto il meccanismo dell'adeguamento dei requisiti pensionabili alla speranza di vita. In sintesi... se mediamente si vive di più, anche i requisiti per la pensione aumentano. Il meccanismo automatico che doveva scattare con un aumento secco di 3 mesi è stato “spalmato”. Nel 2026 l'età resta bloccata a *67 anni*. L'adeguamento inizierà gradualmente dopo:

- +1 mese nel 2027 (67 anni e 1 mese);
- +2 mesi nel 2028 (arrivando al totale di 67 anni e 3 mesi).

Attenzione però: i lavoratori impegnati in mansioni usuranti o gravose sono stati esclusi da questi aumenti. Loro restano ancorati ai requisiti attuali.

Cliente: E ho sentito anche parlare di un bonus per chi decide di restare al lavoro. Di cosa si tratta?

Consulente: Immagino lei faccia riferimento al cosiddetto “Bonus Giorgetti”. Le spiego: se lei ha già i requisiti per la pensione anticipata, ma decide di restare al lavoro, può chiedere che la quota di contributi a suo carico (circa il 9,19%) non venga versata all'INPS ma finisca direttamente nella sua busta paga. Quindi un bel modo per aumentare lo stipendio netto a fine carriera.

Cliente: E per chi è già in pensione? Mia madre percepisce la minima e sperava in un aiuto.

PREVIDENZA

Dialogo sulla manovra 2026

a cura di Alessandro Micheli

Consulente: Ci sono notizie diciamo “positive”, ma sicuramente si tratta di cifre che non cambiano la vita. La manovra rende strutturale l’aumento delle *pensioni minime*, con un incremento di circa *20 euro al mese*. Inoltre, è stato aumentato il limite reddituale per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

Cliente: Un’ultima cosa: io ho un *Fondo pensione complementare*. Cambia qualcosa?

Consulente: Sì, e qui bisogna fare attenzione. La Legge di Bilancio 2026 ha eliminato la possibilità di usare la rendita del fondo pensione per raggiungere l’importo soglia necessario alla pensione anticipata contributiva. Inoltre è stata aumentato il limite di deducibilità dei contributi volontari versati nel Fondo Pensione da Euro 5.164,57 a Euro 5.300,00.

Cliente: Lei è stato gentilissimo, anche se, diciamocelo, non mi ha dato bellissime notizie... speravo di ritirarmi a breve dal lavoro, invece...

Consulente: Eh lo so, ma glielo avevo anticipato, non gran belle novità quest’anno dal punto di vista pensionistico. Comunque, per farla contento, le lascio di seguito un breve riassunto delle principali novità... è contento?


Cliente: Guardi, contentissimo... me lo stampo, e domani me lo porto al lavoro, così giusto per ricordarmi di non pensare alla pensione...

Nel 2026 può accedere a:

- *Pensione di Vecchiaia*

È l’uscita standard per chi ha raggiunto l’età stabilita dalla legge.

- *Età anagrafica: 67 anni.* (Bloccata per tutto il 2026; dal 2027 inizierà a salire a 67 anni e 1 mese).
- *Contributi minimi: 20 anni* (di qualsiasi tipo: lavorativi, figurativi, da riscatto).



a cura di Alessandro Micheli

- *Requisito economico (Solo per i "Contributivi Puri", chi ha iniziato dopo il 1/1/1996):* L'importo della pensione deve essere almeno pari all'assegno sociale (circa 540 € mensili). Se la tua pensione futura è più bassa, devi aspettare i 71 anni.

- *Pensione Anticipata Ordinaria*

Qui non conta quanto sei vecchio, ma quanti anni hai contribuito.

- *Uomini: 42 anni e 10 mesi* di contributi.
- *Donne: 41 anni e 10 mesi* di contributi.
- *Finestra mobile:* Una volta raggiunto il requisito, devi aspettare 3 mesi prima di ricevere il primo assegno (la cosiddetta "finestra").


Nota: Non c'è un limite di età, ma servono almeno 35 anni di contributi "effettivi" (escludendo disoccupazione e malattia in alcuni casi).

- *Pensione Anticipata Contributiva*

Riservata a chi ha iniziato a versare solo dal 1° gennaio 1996 in poi.

- *Età anagrafica: 64 anni.*
- *Contributi minimi: 20 anni* di contribuzione effettiva (non valgono i figurativi come la NASpI).
- *Requisito "Soglia"* (Il paletto più duro): La pensione deve essere pari ad almeno 3 volte l'assegno sociale (circa 1.620 € lordi al mese).

Sconto mamme: La soglia scende a 2,8 volte con un figlio e a 2,6 volte con due o più figli.




- *APE Sociale*

Non è una pensione vera e propria, ma un'indennità che ti accompagna fino ai 67 anni.

- *Età anagrafica:* 63 anni e 5 mesi.
- *Contributi minimi:* 30 anni (per disoccupati, caregiver e invalidi) o 36 anni (per chi svolge lavori gravosi).
- *Categorie ammesse:* Disoccupati (che hanno finito la NASpl), caregiver (da almeno 6 mesi), invalidi civili (almeno 74%) e addetti a mansioni gravose.
- *Lavoratori Precoci*

Per chi ha almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni.

- *Requisito:* 41 anni di contributi per tutti (uomini e donne).
- *Vincolo:* Bisogna appartenere a una delle categorie protette dell'APE Sociale o essere lavoratori usuranti.



LE NOVITÀ DEL MESE

**AGGIORNAMENTO
LEGISLATIVO
&
GIURISPRUDENZIALE**



TRUST: LE SEZIONI UNITE A TUTELA DEI CREDITORI

(Corte di Cassazione, sez. unite, ord. n. 26471 del 01 ottobre 2025)

dott. Gianni Fuolega

Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con ordinanza con n. 26471 del 1° ottobre 2025, si pronunciano in materia di trust, stabilendo un principio di particolare rilevanza pratica: la clausola di proroga della giurisdizione a favore di un giudice straniero contenuta in un atto di trust non vincola i creditori del disponente.

Partiamo dall'inizio, in modo da fare chiarezza. Anzitutto, come noto, partiamo dal presupposto che in Italia è possibile costituire un "valido trust", ma con la consapevolezza che, non avendo l'ordinamento interno una disciplina sui trust, si rende necessario ricorrere alla "scelta" di una disciplina straniera in materia di trust, fermo restando che i principi sanciti da quest'ultima non siano in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Ciò premesso, nel caso specifico, le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere la seguente questione interpretativa: una clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'atto costitutivo di un trust regolato da legge straniera, può vincolare anche i creditori del disponente, che agiscono in revocatoria?

Per arrivare alla risposta, cerchiamo di ripercorrere sinteticamente la vicenda che ha portato alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Tutto ha inizio dall'azione intentata da un creditore nei confronti di un proprio debitore che, insieme ad altri soggetti, tutti collegati ad una società in liquidazione, aveva trasferito propri beni di particolare valore in due trust, regolati entrambi dalla legge dell'isola di Jersey.

Secondo il creditore, attore in giudizio, il trust risultava privo di una causa meritevole di tutela, in quanto la sua effettiva finalità non pareva quella relativa alla gestione fiduciaria del patrimonio conferito, ma piuttosto quella di sottrarre i beni dall'aggressione dei creditori.

In primo grado di giudizio il Tribunale di Tivoli, accogliendo la domanda, dichiarava inefficace il primo trust e nullo il secondo per difetto di causa. In secondo grado, la Corte d'appello di Roma confermò la decisione del giudice di prime cure, ed affermando la giurisdizione italiana, ritenendo che la clausola di proroga a favore del giudice straniero non potesse vincolare soggetti estranei all'atto, come appunto i creditori del disponente.



TRUST: LE SEZIONI UNITE A TUTELA DEI CREDITORI

(Corte di Cassazione, sez. unite, ord. n. 26471 del 01 ottobre 2025)

dott. Gianni Fuolega

I ricorrenti, disponente e trustee, impugnarono quindi la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sulla base della legge di Jersey che avrebbe attribuito l'esclusiva competenza al giudice straniero, quindi alla sua Royal Court.

Se il trust prevede la giurisdizione del giudice straniero, il creditore italiano può tutelare il suo interesse davanti al giudice italiano?

Arriviamo all'ordinanza n. 26471 del 1° ottobre 2025, con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, rigettando il ricorso, riafferma un principio già espresso n. 14041/2014: "La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto istitutivo di un trust vincola soltanto disponente, trustee e beneficiari, ma non i terzi, come i creditori, che restano liberi di agire dinanzi ai giudici italiani secondo i criteri ordinari di competenza." Il principio di diritto espresso è chiaro: "L'opponibilità ai terzi creditori del trust previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja non è regolata dalla legge del disponente ma dalla legge nazionale, poiché non si può derogare alle norme poste a protezione dei creditori mediante una semplice manifestazione di volontà." La lex fori, quindi, prevale dunque sulla lex voluntatis.

Il creditore, quindi, è estraneo al vincolo negoziale derivante dal trust, e non può essere soggetto alla giurisdizione scelta da altri.



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE: IL 40% DEL TFR SPETTA ALL'EX CONIUGE TITOLARE DI ASSEGNO DIVORZILE ASSISTENZIALE *(Cassazione civ., sez. I, ord. 17 dicembre 2025, n. 32910 del 17 dicembre 2025)*

avv. Massimo Perini

La Corte di Cassazione ci riporta al tema del TFR, con particolare riguardo al diritto dell'ex coniuge.

Il caso vede coinvolti un ex sottoufficiale dell'Arma, titolare di una pensione netta mensile di circa 1.900 euro, che si vede obbligato a versare all'ex moglie un assegno divorzile pari a 200 euro mensili, con funzione "meramente assistenziale e integrativa", oltre al 40% del trattamento di fine servizio maturato dal marito per gli anni coincidenti con il matrimonio, ai sensi dell'art. 12-bis della Legge sul divorzio (L. n. 898/1970).

Il marito ricorreva in Cassazione, sostenendo che la quota di TFR dovesse essere circoscritta ai soli casi in cui l'assegno divorzile svolga "funzione compensativo-perequativa", cioè riconosciuto a fronte di sacrifici professionali e contributi alla formazione del patrimonio comune, e non invece qualora l'assegno sia riconosciuto solo per esigenze assistenziali e integrative.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso, precisando che l'art. 12-bis collega il diritto alla quota di TFR a tre soli presupposti:

- passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
- mancato passaggio a nuove nozze del richiedente;
- titolarità dell'assegno ex art. 5 l. divorzio.

Precisa quindi che la legge non consente al giudice di introdurre un'ulteriore distinzione, come sarebbe quella fondata sulla funzione concreta dell'assegno divorzile, ossia se esso sia di natura "compensativa" piuttosto che meramente "assistenziale".

La quota del 40% del TFR all'ex coniuge, in presenza dei presupposti di legge, rappresenta una misura di partecipazione differita al patrimonio maturato durante il matrimonio, espressione della solidarietà post-coniugale e della natura retributiva differita dell'indennità.



Kleros TAX & LEGAL NETWORK



Kleros TEAM



MASSIMO DORIA



GIANNI FUOLEGA



MASSIMO PERINI



ELISA BOSCARATO



MARTINA DORIA



GLORIA ROSSETTI



GIULIA CIGNA



ALESSANDRO BIANCHIN



TOMMASO ELIA



MARTINA BOSCOLO



community@kleros.it

www.kleros.it

Numero Verde
800 33 02 33



Il documento è soggetto a revisione, correzione ed integrazione, ed è ad uso esclusivo dei partecipanti della Kleros Community.

Il documento non potrà essere riprodotto o modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Kleros srl - Milano - P.Iva 01752100931 che lo ha ideato e creato.

- Copyright 2020 Kleros srl - sono riservati tutti i diritti a termine di legge -